



ALLEGATO B

SCHEMA DI CONVENZIONE

CONVENZIONE n. ___ del _____

Per l'attivazione di Progetti di Tirocini di Inclusione Sociale
(tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale,
all'autonomia delle persone e alla riabilitazione)

TRA

SOGGETTO PROMOTORE.....
(D'ora in poi denominato "soggetto promotore")
Codice Fiscale
Partita IVA.....
Sede legale in (INDIRIZZO) – (COMUNE) –(PROVINCIA).....
Rappresentato da
Nato/a inil.....

E

SOGGETTO OSPITANTE
(D'ora in poi denominato "soggetto ospitante")
Codice Fiscale.....
Partita IVA.....
Sede legale in (INDIRIZZO) – (COMUNE) – (PROVINCIA).....
Sede operativa (luogo di svolgimento del tirocinio)
(INDIRIZZO) – (COMUNE) – (PROVINCIA)
Rappresentato da
Nato/a inil.....
Settore aziendale:(ATECO2007)

PREMESSO CHE:

- I tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione costituiscono una misura strategica tendente a favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati.
- I Tirocini di Inclusione Sociale costituiscono una tipologia specifica rispetto ai tirocini disciplinati dall'Accordo Stato Regioni del 22 gennaio 2015.
- I Tirocini di Inclusione Sociale non costituiscono rapporto di lavoro, ma trattasi di un percorso di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia e alla riabilitazione delle persone prese in carico dai servizi sociali e/o dai servizi sanitari competenti.
- Le indennità dei Tirocini di Inclusione Sociale costituiscono trattamento assistenziale ai sensi dell'art. 4 commi 2 e 3 lettera b) del D.Lgs. 147/2017.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

M



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

- I soggetti coinvolti nella presente Convenzione hanno preso visione delle Linee guida in materia di tirocini di cui all'Accordo Stato – Regioni e Province autonome del 22 gennaio 2015 così come integrato dal successivo accordo del 25/05/2017.
- Il tirocinante ha un “Referente” di riferimento individuato dal soggetto giuridico che lo ha in carico.
- I Tirocini di inclusione sociale non possono costituire elusione del rapporto di lavoro.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

La premessa, nonché gli atti e i documenti (comprensivi degli allegati) richiamati dalla presente Convenzione, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione stessa.

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture al massimo **n. tirocinante/i** su proposta del soggetto promotore. Alla presente Convenzione, per ciascun tirocinante accolto, viene allegato il relativo Progetto di Tirocinio di inclusione sociale, nel quale sono definiti gli obiettivi e le modalità di attuazione del tirocinio stesso.

Art. 2 – Modalità di attivazione del tirocinio

I progetti di Tirocini di Inclusione Sociale sono svolti sulla base della presente Convenzione stipulata tra soggetto promotore e soggetto ospitante, secondo le condizioni e le modalità di attivazione definiti dalle Linee Guida del Dipartimento Lavoro prot. N.43633/2018 del 30/11/2018.

Art. 3 – Obblighi del soggetto promotore

Il soggetto promotore si impegna a presiedere e monitorare il progetto di Tirocinio; ad assistere e supportare il tirocinante avvalendosi del Referente di cui alla Linee Guida sopra richiamata e/o nominando un proprio tutor, indicato nel singolo progetto di Tirocinio.

Il soggetto promotore è tenuto ad osservare gli obblighi indicati nelle Linee Guida ed in particolare a conservare agli atti, tutta la documentazione inerente i tirocini promossi.

Formare/informare il tirocinante in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222.

Art. 4 – Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante garantisce lo svolgimento del tirocinio in coerenza con gli obiettivi previsti nel Progetto di Tirocinio.

Effettua le Comunicazioni obbligatorie di cui al D.L. n. 510/1996 (ad es.: UNILAV, ecc.).

Il soggetto ospitante è tenuto ad osservare gli obblighi indicati nella Linee Guida D.G. Dipartimento Lavoro 43633/2018 del 30/11/2018.

Ai fini della sicurezza, i tirocinanti sono da intendersi alla stregua di lavoratori, pertanto, il soggetto ospitante deve assicurare:

- di applicare, nei confronti del tirocinante, gli stessi protocolli di sicurezza previsti per i lavoratori, ivi comprese le prescrizioni previste, in capo ai datori di lavoro, dalla normativa nazionale e regionale vigente, e dichiara di adottare le misure di sicurezza sopra citate;
- di fornire ai tirocinanti le prescrizioni e i dispositivi di protezione individuale previsti per la sicurezza sanitaria dai protocolli applicati per i lavoratori.

Il Soggetto ospitante è, inoltre, responsabile della corretta applicazione dei protocolli emanati dalle Autorità competenti per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Art. 5 – Diritti e doveri del tirocinante

Il/la tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel Progetto TIS svolgendo le attività concordate, tenuto conto di quanto indicato dalla Linee Guida del Dipartimento Lavoro prot. N.43633/2018 del 30/11/2018. Il Tirocinante è tenuto a rispettare la corretta applicazione dei protocolli emanati dalle Autorità competenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 6 – Modalità di tutoraggio

Il Referente individuato dal soggetto giuridico che ha in carico il tirocinante, eventualmente supportato dal tutor del soggetto promotore, svolge le funzioni indicate nelle più volte citate Linee Guida.

Il soggetto ospitante nomina un proprio tutor, responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro, che possiede esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio e che svolge le funzioni espressamente indicate nelle Linee Guida del Dipartimento Lavoro prot. N.43633/2018 del 30/11/2018.

Art. 7 – Indennità di partecipazione e Garanzie assicurative

L'ammontare dell'indennità di partecipazione di cui all'art. 14 dell'allegato A della DGR n. 593/2018 e il soggetto che ne sosterrà il costo sono indicati nel singolo progetto TIS allegato alla presente convenzione.

Il/i soggetto/i che sosterrà/anno i costi delle garanzie assicurative di cui all'art. 14 dell'allegato A della DGR n. 593/2018 è/sono indicato/i nel singolo progetto TIS allegato alla presente convenzione.

Art. 8 – Decorrenza e durata della Convenzione

La presente Convenzione ha durata dalla data di stipula al, nel rispetto del limite di tempo di cui alle Linee Guida del Dipartimento Lavoro prot. N.43633/2018 del 30/11/2018.

Gli impegni assunti dalle parti con la presente Convenzione permangono fino alla data di conclusione dei Tirocini già attivati entro la data di scadenza della stessa e delle loro eventuali successive proroghe.

Art. 9 – Recesso

Il soggetto ospitante può recedere unilateralmente dal singolo Tirocinio, previo confronto con il Referente, nei seguenti casi:

- comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del progetto personalizzato;
- reiterato mancato rispetto da parte del tirocinante delle norme in materia di sicurezza.

Il soggetto promotore può recedere unilateralmente nel caso in cui:

- il soggetto ospitante non riesca a garantire il regolare svolgimento del tirocinio;
- perdita da parte del soggetto ospitante degli obblighi di cui all'art. 4;
- si ravvisi nei confronti dell'ospitante una condizione di elusione di rapporto di lavoro.

Il recesso dovrà essere comunicato all'altra parte e al tirocinante in forma scritta.

Art. 10 – Monitoraggio

Le finalità e modalità del monitoraggio dei tirocini sono definite dalla Linee Guida del Dipartimento Lavoro prot. N.43633/2018 del 30/11/2018.

Art. 11 – Attestazione dell'attività svolta

Al termine del tirocinio, sulla base del progetto Tirocinio e della Scheda Individuale, è rilasciata al tirocinante un'Attestazione finale secondo le disposizioni di cui alle Linee Guida del Dipartimento Lavoro prot. N.43633/2018 del 30/11/2018.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

M



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Art. 12 – Trattamento dati personali - Privacy

Le Parti dichiarano reciprocamente, ai sensi del D. Lgs. n.196/03 e s.m.i. nonché del GDPR Regolamento UE 679/2016, di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore. Il soggetto promotore trasmette al Centro per l'Impiego competente per territorio i dati relativi ai Progetti di Tirocinio.

Art. 13 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Luogo

Data / /

.....
(firma per il soggetto promotore)

.....
(firma per il soggetto ospitante)

(La copia dei documenti di riconoscimento dei firmatari è conservata agli atti del soggetto promotore)